

CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE AFFARI SOCIALI (12^a)

MERCOLEDI' 19 SETTEMBRE 2012

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 491

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa (CRI)

La XII Commissione (Affari sociali), esaminato lo schema di decreto legislativo di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge n. 183 del 2010, con cui si è delegato il Governo ad adottare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (cioè entro il 24 novembre 2011) uno o più decreti legislativi finalizzati alla riorganizzazione degli enti, istituti e società vigilati dal Ministero della salute, tra cui la Croce rossa;

premesso che il termine per l'esercizio di tale delega è stato prorogato al 30 giugno 2012 dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 14 del 2012, e ulteriormente prorogato al 30 settembre 2012 dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 131 del 2012;

premesso altresì che lo schema di decreto in oggetto applica anche i criteri di delega dettati dall'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 131 del 2012; rilevato che lo schema di decreto in oggetto, nell'attuare i principi e criteri direttivi contenuti nelle disposizioni di delega, ha come obiettivo la semplificazione e lo snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa, l'efficacia, l'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, la razionalizzazione e ottimizzazione dei costi di funzionamento, la ridefinizione del rapporto di vigilanza, nonché comunque la finalità di salvaguardare i principi di sussidiarietà e di valorizzazione dell'originaria volontà istitutiva, ove rinvenibile;

considerato che, in attuazione della citata norma di delega, già nel mese di novembre 2011 l'attuale Governo aveva presentato lo schema di decreto legislativo n. 424, su cui le Commissioni parlamentari competenti hanno espresso un parere; in particolare, la XII Commissione Affari sociali della Camera il 18 gennaio 2012 ha approvato un parere favorevole con condizioni; mentre la 12a Commissione Igiene e sanità del Senato, nella seduta n. 301 del 18 gennaio 2012, ha espresso un parere contrario, «evidenziando che lo schema di decreto legislativo non rispondeva, se non in minima parte, alle criticità emerse durante l'indagine conoscitiva dalla stessa svolta e non sembrava coerente con le conclusioni cui quella Commissione era giunta in materia di riorganizzazione della Croce rossa italiana. Si invitava, pertanto, il Governo a presentare in tempi rapidi un nuovo progetto di riforma della Croce rossa italiana che recepisce le linee d'intervento indicate nel documento conclusivo della citata indagine »;

considerato altresì che si condivide la necessità di riformare l'Associazione Italiana della Croce Rossa secondo principi ispiratori del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, conservando la storia e la tradizione che hanno sempre caratterizzato i suoi interventi nei casi di emergenza sociale e sanitaria, nazionale ed internazionale, e di protezione civile nei decenni, potendo contare sull'opera appassionata di 4.000 dipendenti e 150.000 volontari;

ritenuto che potrebbe rivelarsi opportuno prevedere al termine dell'esperienza dell'Ente la possibilità per l'Associazione e qualificati soggetti pubblici di costituire una nuova Fondazione che abbia la possibilità di sostenere, anche, e soprattutto finanziariamente, la nuova Associazione nello svolgimento dei compiti di interesse pubblico collegati anche all'applicazione delle Convenzioni di Ginevra del 1949;

evidenziato altresì che lo schema di decreto non offre alcuna garanzia al personale sia civile che militare in ordine al mantenimento del posto di lavoro, per cui si ritiene necessario prevedere una serie di misure volte a consentire la riallocazione delle risorse umane, al fine di assicurare la salvaguardia dei livelli occupazionali;

preso atto della posizione espressa dalla Conferenza Unificata in data 25 luglio 2012, che per la maggior parte è condivisibile;

preso atto dei rilievi trasmessi dalla I Commissione (Affari costituzionali);

preso atto dei rilievi trasmessi dalla IV Commissione (Difesa) che nel complesso si condividono e si allegano al presente parere;

preso atto dei rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario trasmessi dalla V Commissione (Bilancio), che si condividono e si allegano al presente parere,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 1, comma 6, dopo il primo periodo sia aggiunto il seguente: « Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono a loro volta autorizzate a stipulare convenzioni prioritariamente con l'Associazione »;

b) all'articolo 3, comma 1, lettera a), siano aggiunte le seguenti parole: « nonché le direttive internazionali sulla valorizzazione del contributo dei giovani, approvate a Ginevra nel novembre 2011 »;

c) all'articolo 3, comma 4, è necessario chiarire che l'utilizzazione provvisoria dello stesso personale da parte dell'Ente pubblico strumentale alla CRI, e dell'Associazione da stabilirsi attraverso un apposito Piano, secondo quanto previsto da detto articolo 3, comma 4, deve interessare indistintamente tutto il personale (in ruolo e precario) della CRI, e vedere pienamente coinvolte le Organizzazioni sindacali in tutte le diverse fasi;

d) all'articolo 4, comma 1, lettera c), si specifichi con maggiore chiarezza, al fine di evitare dubbi interpretativi, che sono esclusi dalla dismissione i beni immobili ricevuti in eredità o per effetto di donazioni vincolati al raggiungimento degli scopi istituzionali della CRI;

e) all'articolo 4, comma 1, lettera h), si escluda dal trasferimento alla nuova Associazione dei beni mobili quelli acquistati con i contributi del Ministero della difesa per l'esercizio dei compiti affidati al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie che permangono ai Corpi medesimi;

f) all'articolo 5, comma 2, si preveda che anche il Corpo militare volontario della CRI continui ad essere disciplinato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, compatibilmente con le norme del presente decreto;

g) all'articolo 5, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: « assunzione a tempo indeterminato » siano aggiunte le seguenti: « nonché quello in servizio alla data del 30 settembre 2011 e continuativamente in servizio almeno a far data dal 1o gennaio 2007 ». Conseguentemente, siano soppressi il secondo e terzo periodo del comma 8 dell'articolo 6;

h) all'articolo 5, comma 3, secondo periodo, dopo la parola « transita » siano aggiunte le seguenti: «ove non richieda l'applicazione del comma 3-bis ». Conseguentemente, dopo il comma 3, sia aggiunto il seguente: « 3-bis. Al personale del Corpo militare che sarà collocato a riposo entro i prossimi quattro anni e che lo richieda può essere applicata la vigente normativa per il personale militare in materia di aspettativa per riduzione quadri, mantenendo lo stato giuridico militare ed essendo collocato, nell'ordine, successivamente al personale di cui al comma 1, lettera d), dell'articolo 909 del codice dell'ordinamento militare. Con decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa sono emanate le relative disposizioni attuative »;

i) all'articolo 5, comma 6, primo periodo, la parola « duecento » sia sostituita con la seguente: « trecento »;

l) al fine di una maggiore tutela del personale civile e militare, all'articolo 6 siano previste adeguate misure volte a garantire il mantenimento del posto di lavoro del personale attualmente dipendente della Associazione italiana della CRI che non accetti di transitare nella costituenda Associazione, impegnando direttamente e previamente le amministrazioni pubbliche richiamate dal comma 5; in particolare, siano apportate all'articolo 6 le seguenti modifiche:

al comma 2, secondo periodo, siano aggiunte le seguenti parole: « che quantitativamente corrisponde al personale in servizio a tempo determinato e indeterminato »;

al comma 2, ultimo periodo, siano soppressi le parole: « che abbia optato per l'Associazione e che sia comunque in possesso dei requisiti necessari »;

al comma 3, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , con preferenza per le amministrazioni aventi sede nella provincia di impiego »;

dopo il comma 3, sia inserito il seguente: « 3 bis. Il Presidente nazionale bandisce entro il 30 giugno 2015, sentite le organizzazioni sindacali, una procedura finalizzata all'assunzione graduale da parte dell'Associazione ovvero da soggetti da essa costituiti, anche con contratti *part time* o di solidarietà, del personale rimasto a quella data in servizio presso l'Ente, che aveva un rapporto a tempo indeterminato con la C.R.I. alla data di entrata in vigore del presente decreto e che alla data del 31 dicembre 2015 debba

rimanere in servizio più di 2 anni per essere collocato a riposto. La procedura deve salvaguardare l'equilibrio economico dell'Associazione ed è sottoposta all'approvazione dei Ministeri dell'economia e delle finanze e della salute, che ne tengono conto in sede di convenzione di cui all'articolo 8, comma 2, quarto periodo, fermi restando i limiti di importo di cui al medesimo articolo 8, comma 2, terzo periodo. La procedura condiziona alla verifica della professionalità richiesta per le attività dell'associazione l'assunzione del personale già assunto dalla C.R.I. non a seguito di concorso pubblico e che non abbia seguito eventuali percorsi di riqualificazione »;

al comma 6, dopo il primo periodo, sia inserito il seguente: « Nel caso in cui le regioni deliberino di svolgere i servizi affidati in convenzione alla C.R.I. con la propria organizzazione, in deroga a quanto previsto nel primo periodo del presente comma e al comma 5, è disposto il trasferimento alle regioni del personale C.R.I. a qualsiasi titolo impiegato nei predetti servizi, nonché delle risorse finanziarie occorrenti per la corresponsione del relativo trattamento economico nonché i beni strumentali; anche in tal caso al personale trasferito si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2-*quinquies* del decreto legislativo 30 novembre 2001, n. 165 »;

al comma 6, ultimo periodo, siano soppresse le seguenti parole: « anche in deroga al possesso del titolo di specializzazione »;

al comma 8, siano sostituite le parole: « fino alla loro scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2013 » con le seguenti: « fino al 31 dicembre 2013 ».

Dopo il primo periodo, sia inserito il seguente: « A decorrere dal 1o gennaio 2014 i predetti contratti, ove stipulati per convenzioni per le quali l'Associazione subentra alla C.R.I. alla medesima data, proseguono con l'Ente e sono prorogati fino alla scadenza delle convenzioni, se precedente al 31 dicembre 2015 ovvero, se successiva, fino all'eventuale assunzione da parte dell'Associazione o da altra amministrazione pubblica »;

m) si stabilisca che la finalizzazione del finanziamento di cui all'articolo 8, comma 2, possa prevedere anche il coinvolgimento delle regioni destinatarie dei servizi erogati dalla Croce rossa e la possibilità per le medesime, anche attraverso apposite convenzioni con il Ministero della salute, di utilizzare anche procedure di affido diretto alla stessa Croce rossa;

n) all'articolo 8, comma 3, dopo il primo periodo, sia inserito il seguente: « Sono fatti salvi gli atti compiuti dal Commissario in applicazione del presente decreto dal 1o ottobre 2012 fino alla data di entrata in vigore del decreto medesimo »;

o) si preveda una disposizione aggiuntiva che escluda dall'elettorato attivo e passivo coloro che non avevano il requisito di socio della Croce rossa alla data di nomina a Commissario;

p) all'articolo 8, sia aggiunto il comma 5: « Il Ministro della salute informa il Parlamento con relazioni semestrali sugli adempimenti previsti dal presente decreto »;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di inserire una data certa, preferibilmente il 31 dicembre 2013, quale termine ultimo per la ricognizione del patrimonio della CRI;

b) all'articolo 4, valuti il Governo, a tutela della sostenibilità della futura gestione della costituenda Associazione privata, di prevedere opportune prescrizioni affinché il futuro

statuto dell'Associazione medesima preveda un'autonomia dei Comitati idonea ad assicurare che eventuali conseguenze patrimoniali negative della gestione ricadano solo sui Comitati che le hanno generate.